

Legge regionale 19 novembre 2001, n.58

Modifica alla legge regionale 25 febbraio 2000, n.16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

ARTICOLO 1

(Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16)

1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 e' aggiunta, in fine, la seguente frase:

"Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, la Giunta regionale per uniformare le modalita' nell'applicazione dei regolamenti comunali in materia delibera, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali, indirizzi generali nel rispetto dell'autonomia regolamentare e organizzativa dei comuni."

ARTICOLO 2

(Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2000 n. 16 e' sostituito dal seguente:

"Art. 4

Competenze del Comune

1. Il Comune adotta tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione e prescrizione in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e igiene degli alimenti, ad eccezione di quelli riservati alla Regione dall'articolo 2 della presente legge, ivi compresi tutti i riconoscimenti CE attribuiti alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), i riconoscimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 (Regolamento recante attuazione delle direttive CEE 92/46 e 92/47 in materia di produzione e immissione sul mercato del latte e di prodotti a base di latte), i riconoscimenti e le registrazioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 (Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali) e le autorizzazioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) avvalendosi della competente struttura del dipartimento di prevenzione della Azienda USL quale organismo

tecnico consultivo. Sono riservate alla Regione le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme concernenti l'igiene dei prodotti e sottoprodotti di origine animale ottenuti in stabilimenti soggetti a riconoscimento ai sensi della normativa comunitaria.

2. Il Comune provvede al rilascio e alla revisione delle patenti di abilitazione all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici), anche sulla base dei pareri e delle proposte dell'Azienda USL.

3. Il Comune, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, disciplina i propri rapporti con l'Azienda USL secondo protocolli organizzativi definiti con il dipartimento di prevenzione della stessa Azienda USL.

4. Il Comune per i provvedimenti di cui agli articoli 27 e 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) acquisisce il parere obbligatorio della Commissione regionale per la prevenzione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui alla legge regionale 28 aprile 1977, n. 27 (Istituzione della Commissione regionale per la prevenzione contro i rischi da radiazioni ionizzanti).

5. Il Comune può richiedere ed acquisire dal responsabile del dipartimento provinciale ARPAT competente pareri e proposte per garantire l'esercizio delle competenze di cui al presente articolo. Il Sindaco ha altresì la facoltà di avvalersi delle strutture organizzative del dipartimento di prevenzione e dell'ARPAT per l'acquisizione di informazioni o pareri che ritenga necessari per l'esercizio delle proprie funzioni di autorità sanitaria locale a salvaguardia dell'interesse della comunità.

6. Il Sindaco, il direttore generale dell'Azienda USL e il responsabile del competente dipartimento provinciale ARPAT concordano modalità di coordinamento per l'adozione dei provvedimenti di competenza comunale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'articolo 8, comma 3 e dell'articolo 48, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), e per l'adozione di ogni altro provvedimento relativo all'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro che possa determinare ricadute sulle funzioni in materia di sanità pubblica e di tutela ambientale.

(Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2000 e' aggiunto il seguente:

"2bis. Il direttore generale dell'Azienda USL e' tenuto a segnalare al Sindaco la presenza di fattori di rischio che possano investire la competenza del medesimo quale autorita' sanitaria locale, con particolare riferimento alle aziende che ricadono nel campo di applicazione della legge regionale 20 marzo 2000, n. 30 (Nuove norme in materia di attivita' a rischio di incendi rilevanti) e della disciplina relativa alle lavorazioni insalubri di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modificazioni."

2. Dopo il comma 2bis dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2000, come modificata dalla presente legge, e' aggiunto il seguente:

"2 ter. I dirigenti delle strutture operative competenti ove ricorrano i presupposti per la predisposizione di trattamenti sanitari obbligatori e per l'emanazione di ordinanze aventi carattere contingibile e urgente informano direttamente il Sindaco."

ARTICOLO 4

(Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2000 e' sostituito dal seguente:

"3. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in ordine ai provvedimenti concernenti:

- a) la dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare e dichiarazione delle farmacie succursali di nuova istituzione o vacanti, e la relativa offerta in prelazione;
- b) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, o delle farmacie succursali, da destinarsi al privato esercizio, nonche' l'approvazione della relativa graduatoria e assegnazione delle sedi;
- c) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche istituite per decentramento, nonche' l'approvazione della relativa graduatoria e assegnazione delle sedi;
- d) la dichiarazione di decadenza dell'assegnazione con utilizzo della graduatoria precedentemente approvata per il subentro di un nuovo candidato nei casi previsti dalla

legge;

e) l'approvazione dell'elenco delle farmacie ubicate in zone di confine regionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 (Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private)."

2. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2000 e' sostituito dal seguente:

"4. Dei provvedimenti di cui al comma 3 e' data notizia attraverso la pubblicazione sul BURT"

ARTICOLO 5

(Modifica dell'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2000 e' sostituita dalla seguente:

"h) il rilascio delle autorizzazioni, diniego, revoca e variazioni per la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, 538 (Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano) e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE, n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari), previo accertamento ispettivo dell'Azienda USL competente per territorio."

ARTICOLO 6

(Modifica dell'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. La rubrica dell'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2000 e' sostituita dalla seguente:

"Competenze delle Aziende sanitarie"

2. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2000, dopo le parole "Il direttore generale" sono aggiunte le seguenti: "dell'Azienda USL".

3. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2000, dopo le parole "Il direttore generale" sono aggiunte le seguenti: "dell'Azienda USL".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2000, sono inseriti i seguenti commi:

"2 bis. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera

esercita le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti in tema di autonoma organizzazione della farmacia ospedaliera.

2 ter. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera trasmette i provvedimenti di cui al comma 2 bis alla Giunta regionale."

ARTICOLO 7

(Modifica dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2000 le parole "della Giunta regionale" sono sostituite con le seguenti "del dirigente del competente ufficio della Giunta regionale".

2. Al comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2000 le parole "alla Giunta regionale" sono sostituite con le seguenti "al dirigente del competente ufficio della Giunta regionale".

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2000, e' inserito il seguente:

"5.bis Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, previa diffida a concludere il procedimento istruttorio entro un congruo termine non inferiore a venti giorni, provvede a svolgere o completare l'istruttoria."

4. Al comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2000 le parole "alla Giunta regionale" sono sostituite con le seguenti "al dirigente del competente ufficio della Giunta regionale".

ARTICOLO 8

(Modifica dell'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2000 e' sostituito dai seguenti:

"1. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale provvede all'indizione dei concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, nonche' per l'assegnazione delle farmacie succursali, riservate all'esercizio privato. E' facolta' dei candidati far riferimento alla documentazione presentata per un precedente concorso indetto dalla Regione, anche se non ancora concluso.

1bis. Il dirigente regionale provvede altresì alla nomina della commissione esaminatrice e del segretario, compresi i

relativi supplenti."

2. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2000 e' sostituito dal seguente:

"2. Il procedimento per lo svolgimento del concorso, con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, e' attribuito al dirigente del competente ufficio della Giunta regionale. L'ammissione dei candidati deve precedere l'inizio dei lavori della commissione esaminatrice ed e' effettuata dal dirigente."

3. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2000 e' sostituito dal seguente:

"3. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale approva la graduatoria degli idonei, provvede all'interpello e, successivamente alla accettazione di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico), provvede all'assegnazione delle sedi messe a concorso. Le sedi bandite nel concorso stesso eventualmente rese disponibili fino alla pubblicazione sul BURT della revisione della pianta organica, sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati che non siano gia' assegnatari ai sensi del periodo precedente. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale comunica i risultati della procedura concorsuale ai Sindaci ed alle Aziende USL interessati."

ARTICOLO 9

(Modifica dell'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2000 le parole "la Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale".

ARTICOLO 10

(Modifica dell'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2000 le parole "la Giunta regionale, per procedere alla selezione dei candidati al trasferimento, delibera il bando" sono sostituite dalle seguenti: "il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, per procedere alla selezione dei candidati al trasferimento, approva con decreto il bando".

2. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2000 e' sostituito dal seguente:

"2. Lo svolgimento del concorso e' attribuito al dirigente del

competente ufficio della Giunta regionale che, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nelle quali devono essere indicate le sedi in ordine di preferenza, approva con decreto la graduatoria, definita ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6 e 7."

3. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2000 le parole "La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale".

4. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2000 le parole "L'Azienda USL" sono sostituite dalle seguenti "Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale";

5. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2000 e' cosi' sostituito:

"5. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, verificate per ogni candidato le singole posizioni in applicazione dei criteri di cui al comma 4, lett. a), b) e c), assegna ai candidati che risultano in possesso dei maggiori requisiti i punteggi massimi rispettivamente previsti. Agli altri candidati il dirigente assegna, a scalare secondo l'ordine di graduatoria, tanti punti in meno rispetto al primo classificato quanti risultano dal quoziente della divisione del punteggio massimo attribuibile per il numero di candidati. E' attribuito di poi, ad ogni candidato, il punteggio globale ed e' formulata la graduatoria definitiva."

ARTICOLO 11

(Modifica dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2000 e' sostituito dal seguente:

"1. L'apertura della farmacia di nuova istituzione o da trasferire per decentramento nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14, comma 4, e' effettuata, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento regionale di assegnazione."

2. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2000, le parole "alla Giunta Regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al dirigente del competente ufficio della Giunta regionale".

3. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2000, le parole "La Giunta regionale puo' autorizzare la proroga per un periodo massimo di due anni", sono sostituite dalle seguenti: "Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale autorizza la proroga in presenza di almeno una delle

condizioni di cui al comma 2, per un periodo massimo di 2 anni."

ARTICOLO 12

(Modifica dell'articolo 22 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale n. 16 del 2000 e' sostituito dal seguente:

"2. Il dirigente responsabile del procedimento, in relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta per lo svolgimento della prova pratica, puo' nominare un apposito comitato composto da dipendenti regionali. Ai componenti del predetto comitato e' riconosciuto il compenso in conformita' a quanto previsto dalla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale)."

2. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale n. 16 del 2000 e' sostituito dal seguente:

"3. Gli importi ed il compenso di cui ai commi 1 e 2 sono automaticamente aggiornati al variare degli importi stabiliti dalla legge regionale n. 26 del 2000."

ARTICOLO 13

(Modifica dell'articolo 23 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Il comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale n. 16 del 2000 e' sostituito dal seguente:

"6. Le ispezioni ordinarie di cui ai commi 1 e 2 hanno cadenza almeno biennale."

2. Alla lettera b) del comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale n. 16 del 2000, le parole "alla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al dirigente del competente ufficio delle Giunta regionale."

ARTICOLO 14

(Modifica dell'articolo 25 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale n. 16 del 2000 e' sostituito dal seguente:

"2. E' facolta' del Sindaco, in conformita' alle procedure previste al comma 1, autorizzare orari differenziati di apertura al pubblico. L'apertura giornaliera non puo' essere di durata inferiore alle 4 ore e superiore alle 12 ore."

ARTICOLO 15

(Modifica dell'articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2000 e' sostituito dal seguente:

"1. Le farmacie urbane osservano un orario settimanale complessivamente non inferiore a 40 ore suddiviso almeno su cinque giorni."

2. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2000 e' sostituito dal seguente:

"2. Le farmacie rurali osservano un orario settimanale complessivamente non inferiore a 36 ore suddiviso almeno su 5 giorni."

3. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2000 e' sostituito dal seguente:

"3. I dispensari farmaceutici di cui all'art. 6 della legge 362/1991 osservano un orario di apertura ridotto rispetto a quello delle farmacie cui sono affidati e comunque non superiore a 20 ore settimanali. I dispensari stagionali, qualora il periodo di apertura non superi i 120 giorni annui, possono osservare un orario settimanale superiore al suddetto limite. In quest'ultimo caso la facolta' riconosciuta alle farmacie ai sensi del comma 4 non puo', comunque, superare le 20 ore."

ARTICOLO 16

(Modifica dell'articolo 29 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 16 del 2000, sono sopresse le parole "e nei bacini di utenza di cui all'art. 28 comma 1".

ARTICOLO 17

(Modifica dell'articolo 30 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Il comma 4 dell'articolo 30 e' sostituito dal seguente,

"4. Nei comuni o bacini di utenza con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il servizio notturno puo' essere assicurato da un'altra farmacia ogni 50.000 abitanti."

ARTICOLO 18

(Modifica dell'articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. L'articolo 32 e' sostituito dal seguente:

"Art. 32
Chiusura infrasettimanale delle farmacie

1. L'orario settimanale deve essere articolato su almeno cinque giorni, previa comunicazione al Sindaco per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 25 unitamente all'orario giornaliero di apertura al pubblico."

ARTICOLO 19

(Modifica dell'articolo 42 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale n. 16 del 2000 le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale".

ARTICOLO 20

(Modifica dell'articolo 43 della legge regionale n. 16 del 2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale n. 16 del 2000, le parole "la Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale, tramite le competenti strutture dirigenziali".

ARTICOLO 21

(Norma transitoria)

1. I concorsi per sedi farmaceutiche di nuova istituzione, vacanti, da decentrare o per farmacie succursali, banditi in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge sono svolti ai sensi della legge regionale n. 16 del 2000 come non modificata dalla presente legge.